

R.G. n.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Ordinario di  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa \_\_\_\_\_, in funzione di Giudice  
d'appello  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G. \_\_\_\_\_, riservata in decisione all'udienza dell'8.02.2022, con  
l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.

TRA

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano,  
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_, sito in

il tutto come da procura a margine dell'atto di appello,

APPELLANTE

E

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_  
il tutto come da procura a margine dell'atto di citazione in primo

grado,

APPELLATO

NONCHE'

APPELLATA CONTUMACE

**Oggetto:** appello avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_ del Giudice di Pace di \_\_\_\_\_

**Conclusioni per le parti:** come da atti di causa e da verbale di udienza dell'8.02.2022.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., introdotto dall'art. 45, comma 17, legge n. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.7.2009), osserva il Tribunale che, con atto di appello ritualmente notificato a \_\_\_\_\_ ed a \_\_\_\_\_ (d'ora in poi, per semplicità, \_\_\_\_\_), impugnava la sopra epigrafata sentenza, con la quale il Giudice di Pace di \_\_\_\_\_ aveva accolto la domanda proposta \_\_\_\_\_ volta ad ottenere il risarcimento danni per le lesioni sofferte a seguito del sinistro verificatosi in data 01.3.2012, alle ore 16:30 circa, alla \_\_\_\_\_ ad opera del conducente l'autovettura Fiat Stilo, tg. \_\_\_\_\_, di proprietà di \_\_\_\_\_ ed assicurata per la RCA con la \_\_\_\_\_.

In particolare, l'attore in primo grado deduceva che il conducente dell'auto Fiat Stilo tamponava il motociclo Suzuki, tg. \_\_\_\_\_ di proprietà di \_\_\_\_\_ e da lui condotto. In conseguenza del sinistro l'istante deduceva di aver riportato lesioni per cui veniva soccorso presso la Casa di Cura \_\_\_\_\_ ove veniva refertato e dichiarato guaribile in cinque giorni. L'istante domandava, quindi, la condanna della Compagnia convenuta, in solido con la \_\_\_\_\_ al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suddetto sinistro. Si costituiva in giudizio la convenuta \_\_\_\_\_ che eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di parte attrice, oltre alla sua infondatezza nel merito. Nonostante la ritualità della notifica, invece la convenuta \_\_\_\_\_ rimaneva contumace. Nel giudizio di primo grado veniva articolata la prova, escusso il teste \_\_\_\_\_ (cfr. verbale di udienza del 21.5.2014) ed espletata CTU medico legale sulla persona dell'istante. Il Giudice di primo grado, quindi, all'esito dell'udienza del 23.3.2014, decideva il giudizio con la sentenza n. \_\_\_\_\_ oggetto del presente gravame. In particolare, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda di \_\_\_\_\_, ritenendo quale esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa la convenuta contumace \_\_\_\_\_ che, per l'effetto, condannava in solido con la compagnia \_\_\_\_\_ al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 4.627,53, oltre interessi e spese di lite.

Con l'atto di appello all'esame del Tribunale, la Compagnia \_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza di primo grado, adducendo come motivi di appello il difetto di motivazione, sia in fatto che in diritto,

della sentenza del Giudice di Pace, chiedendone l'integrale riforma, con vittoria di spese, domandando, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.

Si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_ insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.

Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva invece \_\_\_\_\_ di cui va pertanto dichiarata la contumacia.

Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata, dal G.I. precedentemente assegnatario di questo ruolo, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata (si cfr. ordinanza del 22.11.2016), *in itinere* il giudizio veniva affidato alle cure della scrivente magistrato, che ha preso funzioni presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ la quale, all'udienza dell'8.02.2022 - fissata con rito cartolare *ex art.* art. 221 della legge 17 luglio 2020, n. 77, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020 – tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

*In primis*, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia deliberazione al riguardo.

Deve, quindi, essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, notificato ritualmente agli appellati a decorrere dal \_\_\_\_\_, a fronte del deposito della sentenza in data \_\_\_\_\_ ed iscrizione a ruolo in data \_\_\_\_\_ inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.

Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia fondato, per i motivi di seguito esposti.

Anzitutto, si evidenzia che la presente controversia verrà decisa facendo applicazione del principio c.d. “della ragione più liquida”, in virtù del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. (si cfr., tra le ultime, Cass., sez. trib., 09.01.2019, n. 363, che richiama Cass. n. 11458 del 2018; Cass. 12002 del 2014; Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’istante. Conseguenza che la decisione può fondarsi su di una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione graduale delle questioni preliminari e poi di merito, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

Ed in particolare, va evidenziato che la compagnia appellante ha dedotto - sin dall’atto di costituzione in primo grado (si cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado), reiterando poi la deduzione in appello quale motivo di impugnazione - la scoperta assicurativa del motociclo condotto

e sul punto l’appellato nulla ha controdedotto, con la conseguenza che risulta acclarato che il motociclo circolava in spregio all’art. 193 D.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada o C.d.S.) e cioè privo di copertura assicurativa.

Ebbene, ritiene questo Giudice che la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa comporti la non meritevolezza della tutela risarcitoria.

Si badi, infatti, che l’art. 122 D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private, o C.d.A.) prevede l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, stabilendo che *“I veicoli a motore senza guida di rotaie (...) non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano*

*coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada".*

Invero, va evidenziato che in tema di tutela risarcitoria del proprietario ed altresì del conducente (la cui posizione giuridica è equiparata a quella del primo: si cfr. art. 2054 c.c.) di un veicolo che circola sprovvisto di copertura assicurativa, la giurisprudenza di merito non è uniforme.

Secondo una parte della giurisprudenza non può negarsi il risarcimento dei danni e delle lesioni in favore di coloro che utilizzino o consentano l'uso del veicolo privo di copertura assicurativa. Secondo questo filone ermeneutico, infatti, gli artt. 193 C.d.S. e 1227 c.c. non prescrivano che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa per la R.C.A., non possa richiedere il risarcimento dei danni al responsabile civile ed alla sua compagnia di assicurazione, e ciò poiché la violazione commessa dall'attore, consistente nell'aver posto in circolazione il proprio veicolo senza la prescritta copertura assicurativa, infatti, condurrebbe alla sola applicazione di una sanzione amministrativa, oltre che del fermo amministrativo del veicolo (con riguardo alla posizione del conducente e del trasportato danneggiati da un sinistro stradale, si cfr., da ultimo Cassazione civile sez. III, 17.01.2022, n. 1179).

Secondo un indirizzo mediano, la copertura assicurativa non potrebbe invocarsi, onde negare il risarcimento, in caso di lesioni subite dal terzo trasportato.

Infine, altra parte della giurisprudenza, cui ritiene questo Giudice di aderire, premesso che l'art. 1227 c.c. trova piena applicazione anche in caso di obbligazioni extracontrattuali, in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 cc., reputa che l'aver posto in circolazione ovvero l'aver condotto un veicolo che, a causa della sua copertura, ai sensi dell'art. 193 C.d.S., non poteva assolutamente circolare, costituisca un comportamento illecito ed illegittimo così grave da essere immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento (si cfr., tra le ultime, Tribunale Napoli sez. IV, 02.12.2021, n. 9783, in *Redazione Giuffrè 2021*). Secondo questo indirizzo ermeneutico, infatti, non può accordarsi il risarcimento per la lesione di un bene, quando il bene medesimo si trovi in una situazione *contra legem*, poiché manca, in tal caso, il bene della vita la cui ingiusta lesione può configurare il danno risarcibile, nel senso che la lesione non

può qualificarsi ingiusta, atteso che lo Stato non può tutelare un soggetto - nella specie - che abbia accettato il rischio di mettersi alla guida di un veicolo non coperto da assicurazione, ponendo in essere un comportamento in contrasto con le leggi dello Stato.

In altre parole, l'appellato, essendosi volontariamente posto nella condizione di violare la medesima legge che pretende invocare a sua tutela, ossia il D.lgs. n. 209/2005, ha tenuto una condotta che fuoriesce dall'oggetto assicurativo coperto dalla polizza; ciò, senza che abbia allegato – né di conseguenza provato – di ignorare la scopertura assicurativa del motociclo alla cui guida si era posto.

Ritiene, dunque, il Tribunale, allineandosi alla citata giurisprudenza, che l'ordinamento non possa riconoscere tutela alla conseguenza patrimoniale e non patrimoniale provocata da una altrui condotta, quando questa sia lesiva di interessi non meritevoli di tutela e, cioè, quando il soggetto leso ponga in essere comportamenti non approvati e non tutelati dall'ordinamento, e questo anche nei casi in cui la condotta altrui risulti *non iure*, e quindi in contrasto con regole giuridiche di comportamento.

Se, sotto il profilo dell'efficienza materiale, «*il comportamento del danneggiato può essere valutato come concausa del fatto dannoso assieme al comportamento del responsabile del sinistro*» (Cass. 30 luglio 2019, n. 20558), sotto il profilo della causalità giuridica esso si rivela in realtà la causa esclusiva dell'evento lesivo in concreto verificatosi, il quale, nonostante l'illecita condotta altrui, non si sarebbe mai prodotto senza il comportamento del danneggiato, ossia la circolazione *contra legem*, che costituisce l'antecedente logico e fattuale senza il quale il danno lamentato mai avrebbe potuto verificarsi.

Ed infatti, la Suprema Corte, pronunciandosi in relazione ad un caso di circolazione su di un motociclo in spregio alle norme dettate dal C.d.S. (nella specie, dell'art. 170 C.d.S.) ha ritenuto che «*in casi del genere si configura una deliberata e consapevole partecipazione alla condotta colposa con l'accettazione dei relativi rischi, con la conseguente possibilità di applicazione dell'art. 1227 c.c.* (Cass. 11 marzo 1994 n. 4993, v. anche Cass. 20 marzo 1982 n. 1982)» (Cassazione civile sez. III, 22.5.2006, n. 11947).

Per tutto quanto innanzi esposto, ritiene il Tribunale che l'appellato non abbia diritto al risarcimento dei danni, considerato che egli si è volontariamente esposto al rischio, consistente nella circolazione in assenza di copertura assicurativa, subendo, così, un danno per effetto di un comportamento *contra legem*.

Per tali ragioni, l'appello va accolto, la sentenza impugnata va integralmente riformata e la domanda risarcitoria va rigettata.

L'appellante ha, inoltre, invocato, la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata, non sospesa dal Giudice dell'appello (si cfr.no conclusioni rassegnate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in data \_\_\_\_\_ per la partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni \_\_\_\_\_, nonché conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale depositata in data \_\_\_\_\_).

La domanda va accolta, integrando i documentati pagamenti (si cfr.no allegati alla memoria di replica depositata in data \_\_\_\_\_), in conseguenza della presente statuizione, pagamenti di indebito di cui è stata offerta prova dell'avvenuta corresponsione.

Né sussiste tardività della richiesta, formulata ritualmente entro l'udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente, in comparsa conclusionale, depositata in data \_\_\_\_\_ poiché la domanda di restituzione delle somme in oggetto deriva direttamente dalla riforma della sentenza in esecuzione della quale le somme erano state versate, atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale fa venir meno *ex tunc* il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, per cui il *solvens* deve essere rimesso nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza.

L'accoglimento dell'appello impone, quindi, la condanna dell'appellato, \_\_\_\_\_ alla restituzione delle somme riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

Quanto alle spese di lite, sia del primo che del secondo grado, ritiene il Tribunale che la sussistenza di orientamenti non univoci in tema di circolazione di veicolo privo di copertura assicurativa, giustifichi l'integrale compensazioni delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di \_\_\_\_\_ in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

- 1) Dichiarò la contumacia di \_\_\_\_\_
- 2) Accoglie l'appello proposto da \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da \_\_\_\_\_
- 3) Condanna \_\_\_\_\_ alla restituzione, in favore di \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle somme riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado;
- 4) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in \_\_\_\_\_

Il Giudice \_\_\_\_\_